

LXI.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1903

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Votazione a scrutinio segreto — Discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari » (N. 137-A) — Parlano nella discussione generale i senatori Cantoni, Vischi, Maragliano e Todaro, relatore — Il seguito della discussione generale è rinviato alla tornata successiva — Chiusura di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 45.

Sono presenti i ministri dell'interno, della pubblica istruzione, delle finanze, della guerra, della marina.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:

1. *Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro nella Commissione delle petizioni. Il ballottaggio avrà luogo fra il senatore Gherardini che ebbe voti 27 e il senatore Miceli che ne ebbe 20;*

2. *Votazione di ballottaggio per la nomina di un membro nella Commissione per i trattati internazionali. Il ballottaggio avrà luogo fra il senatore Fè d'Ostiani che ebbe voti 39 ed il senatore Malvano che ne ebbe 7;*

3. *Votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto. Il ballottaggio avrà luogo fra il senatore Canonico che ebbe voti 39 e il senatore Baccelli Giovanni che ne ebbe 18.*

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari » (N. 137 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari ».

Domando al signor ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

NASI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Acconsentendo il ministro che la discussione si apra sul disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale, prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a volerne dar lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(*Vedi Stampato N. 137 A.*)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Cantoni.

CANTONI. Io mi associo di buon grado al concetto che nel principio della sua relazione esprime l'egregio nostro collega senatore Todaro. Egli dice giustamente che questa legge non è indifferente per l'avvenire del nostro paese ed egli vuole intendere con questo che non bastano i buoni programmi e le buone disposizioni per poter avere un buon insegnamento, ma che si richiede anche un buon personale e che quindi tutte le disposizioni che concernono la nomina e il licenziamento dei maestri elementari hanno una grande importanza per la scuola stessa; giacchè pur riconoscendo il grande valore che in questo hanno i buoni ordinamenti ed i buoni programmi, gli uni e gli altri restano infruttuosi, senza i buoni insegnanti che li eseguono.

Però questa legge non ha soltanto un'importanza didattica, ma ha un'importanza essenzialmente politica, dovendosi in essa conciliare insieme elementi diversi, i maestri coi comuni e gli uni e gli altri cogli interessi o i diritti della scuola e dello Stato.

Il mettere appunto d'accordo questi diversi elementi costituisce la massima difficoltà di questa legge, difficoltà la quale appare chiaramente dalla storia dei progetti di legge presentati su questo argomento.

Passarono ben 12 anni prima che il ministro Nasi potesse condurne in porto uno nella Camera.

Il primo progetto fu presentato nel 1890 dal ministro Boselli, ma lo stesso ministro l'anno seguente, presentò un altro progetto con principi e criteri diversi.

Successo poi il Villari il quale pure presentò una legge che non fu discussa e non fu neanche riferita alla Camera. Venne il Gallo nel 1898, il quale presentò una legge che fu profondamente modificata dalla Commissione che ebbe per presidente e relatore il compianto deputato Coppino, la cui competenza in materia di pubblica istruzione è nota a tutti.

Finalmente nel 1902 il ministro Nasi presentò una legge la quale dopo varie vicende ebbe la sorte di essere approvata dalla Camera dei deputati.

Ora se voi considerate queste leggi le tro-

vate tutte diverse l'una dall'altra, con criteri e disposizioni che regolano in modo diverso i rapporti fra i maestri e i comuni, fra i maestri e lo Stato, fra i maestri e le autorità provinciali.

Segno dunque che vi sono difficoltà intrinseche e gravi le quali debbono essere bene ponderate e saviamente superate perchè non si abbia a fare una legge che invece di migliorare le condizioni attuali le abbia a peggiorare.

Questo difficoltà scuseranno, io credo, avanti al Senato le dissensioni che si manifestarono anche nel seno della nostra Commissione. È naturale: ognuno di noi aveva dei concetti particolari che riflettevano i contrasti e i dissensi esistenti tra tutti quelli che sino a qui si sono occupati del modo migliore di regolare la scuola elementare. Certamente le gravi e particolari difficoltà concernenti i rapporti tra maestri e comuni scomparirebbero, quando noi seguissimo un sistema diverso; quando ci determinassimo ad avocare le scuole elementari allo Stato.

Ma io credo che anche l'istruzione elementare nelle mani dei comuni abbia i suoi vantaggi. Credo che l'istruzione elementare istituita colla legge del 1859 abbia mirato non solo all'educazione della nascente generazione, ma anche ad influire in modo benefico sulla generazione matura, interessandola alla scuola e legando questa col comune, che è tanta parte della vita come della storia italiana.

Ma qualunque sia l'opinione che su questa grave questione si può avere, non v'ha dubbio che avendoci la legge Casati fin dal 1859 avviati verso questo sistema dell'istruzione municipale, sarebbe cosa da ponderare molto seriamente prima d'innovarlo e di tornare sui nostri passi. Ad ogni modo nessuno poteva pretendere che la Commissione presentasse una riforma di tanta importanza. Essa doveva contentarsi di migliorare, se era possibile, il progetto ministeriale; perchè una riforma come quella indicata dovrebbe in ogni caso essere presentata dal Ministero o d'accordo con esso. Il Ministero abbia il coraggio di farlo; e certamente quella riforma sarà migliore di codeste leggi ibride che noi stiamo facendo e che non rendono l'istruzione nè municipale, nè governativa. Io che sono partigiano idealmente

dell'istruzione municipale voterei senz'altro la istruzione elementare nelle mani dello Stato; poichè non ci sentiamo il coraggio di lasciare veramente l'istruzione elementare ai municipi con disposizioni adatte e coerenti che la mettano in grado di dare tutti i suoi frutti, accompagnate anche da quei correttivi che valgano a prevenire gli inconvenienti che potessero prodursi in qualche comune, poichè anche posto il sistema dell'istruzione municipale, esso può attuarsi in vari modi, di cui due sono principali, informati rispettivamente a due principi diversi, l'uno tendente a lasciare una più o meno larga libertà ai comuni di fronte ai maestri, l'altro tendente invece a vincolarli nei rapporti con questi e collo autorità superiori.

La legge Casati è evidentemente informata al primo principio, dal quale si deviò invece definitivamente colla legge e col testo unico del 1885. Per provare ciò che io affermo sulla legge Casati, mi basterà leggere i due o tre articoli che concernono la nomina dei maestri. Fa piacere, e in Senato già si è detto altre volte, ricordare questa legge, la quale è ispirata ad alti sentimenti di libertà, e che, malgrado i suoi difetti, è forse ancora ciò che di meglio si sia fatto intorno all'istruzione in Italia.

La legge Casati così dispone rispetto alla nomina dei maestri.

« Art. 323. I maestri delle scuole elementari comunali sono eletti dai municipi. Spetta ai Consigli provinciali per le scuole, il riconoscere salvo ricorso al ministro, se le elezioni siano state fatte in conformità della legge.

« Art. 333. L'elezione, quando tra eletto e municipio non siasi convenuto un più breve tempo, s'intenderà fatta per un triennio. Allo scadere del primo triennio il maestro potrà essere confermato per un secondo triennio e anche a vita, ove lo creda il municipio. Se sei mesi prima che spiri questo termine il maestro non è stato licenziato l'elezione sarà per riconfermata ».

Qual'è il concetto della legge Casati? È che i municipi siano liberi nelle loro nomine. A queste già si è imposto una limitazione colla nomina per mezzo del concorso, impedimento che io non disapprovo; ma la legge Casati aveva derogato alla legge generale dei comuni i quali specialmente allora, non potevano vincolarsi per un tempo superiore ai 5 anni, e per

rispetto ai maestri molto giustamente e molto opportunamente lasciava che questi potessero essere nominati a vita, ma il municipio era libero; infine la legge Casati ci avviava a quel sistema che è stato propugnato anche nella Camera o almeno dichiarato il migliore da parti opposte anche da deputati avanzatissimi, secondo il quale la nomina dei maestri e i rapporti loro coi comuni dovrebbero essere regolati dalla legge comune; il che dimostra che non è liberalismo soltanto il sostenere il vincolo dei comuni rispetto ai maestri, ma può essere anche cosa liberale il sostenere la libertà dei comuni di fronte ai maestri.

Ma i sostenitori di queste idee dovettero nella Camera dichiararsi vinti, e tale debbo dichiararmi anch'io. Quando è cominciata in un paese una certa tendenza, non si può opporsi e tornare di un tratto indietro; insomma non è possibile fermare un fiume colle mani. Un uomo politico deve tener conto di queste condizioni cercando di adattare le cose al meglio.

Se noi cercheremo la causa per la quale è sorta questa tendenza a sostenere certi impiegati comunali e specialmente i maestri di fronte ai comuni e a vincolare questi nei loro rapporti, con quelli ci si risponde che non si tratta solo di un interesse municipale, ma di un grande interesse generale. Ma basta fare un confronto per dimostrare che questa non può essere la verità; poichè vi sono altri impiegati, o salariati comunali i quali compiono degli uffici, se non sempre così nobili ed elevati come quelli dei maestri, pure essenziali per la vita del comune, e per la vita sociale in genere, come quelli che attendono alle strade, agli edifizii comunali, alla sicurezza pubblica. Eppure per questi, non c'è mai stata una tutela per parte del Parlamento, non si è fissato uno stipeudio minimo, e nulla si è prescritto per la loro inamovibilità.

Ci deve essere qualche altra ragione, e questa è molto semplice e chiara. I medici, i segretari comunali e i maestri soprattutto, hanno saputo associarsi e far valere i loro diritti, ciò che gli altri non hanno potuto o saputo fare fin qui.

Io non disapprovo per nulla queste associazioni; purchè il Governo sia sempre più forte di loro, e il Parlamento sappia resistere alle

loro pretese quando sono ingiustificate, io vedo senza paura e senza timore tutte queste associazioni che in altri Stati anche repubblicani sono proibite.

Io lodo pure il ministro che non se n'è spaventato, purchè non si lasci sopraffare; anzi osservo che con questa associazione la legge Casati sarebbe stata ancora più opportuna, giacchè quando quella legge sanciva la libertà reciproca dei comuni e dei maestri, evidentemente i maestri erano più deboli, erano inermi di fronte ai comuni, privi di una tutela propria. Al presente invece hanno una grande difesa nelle loro associazioni magistrali, e specialmente nell'unione nazionale dei maestri la quale, lo ripeto, quando si tenga entro i limiti della legge non è cosa da condannarsi, anzi è tale che con una legislazione più razionale diventerebbe un organo utile non solo ai maestri, ma anche alla scuola.

Ma posto questo e riconosciute sinceramente le cause per le quali i maestri, i segretari comunali, i medici hanno ottenuto dei favori che altri impiegati non hanno potuto ottenere, veniamo alla legge quale dalla Camera dei deputati è stata mandata a noi.

Io dico che sebbene sia pienamente disposto a cedere alla corrente di cui ho parlato, con questo progetto si va molto più in là nel vincolare i comuni di fronte ai maestri. Sono disposto anch'io a fare un passo avanti nel cammino; ma, lo ripeto, il progetto è veramente eccessivo in favore dei maestri, non solamente in genere in confronto di quegli umili impiegati o salariati dei quali parlava, ma anche di quelle altre due classi, cioè dei medici e dei segretari comunali. E giacchè parlo dei segretari comunali, io ricordo al Senato che intorno a questi abbiamo votata una legge pochi mesi fa. Sono anche essi impiegati municipali che certo non hanno pel comune minore importanza dei maestri. Potrete qui trovare delle frasi belle, per dire che i maestri hanno l'educazione nazionale, l'avvenire della civiltà italiana in mano, ecc., ma il segretario comunale ha gli affari e gli interessi più gelosi e più importanti del comune i quali pure si legano direttamente o indirettamente coi più alti affari e interessi dello Stato; bisogna quindi dire sinceramente che sono due ordini d'impiegati che hanno pel comune una pari e grandissima importanza.

Vediamo come son trattati, giacchè nello assedio posto al Senato con questa legge si disse perfino, e si stampò, che noi vogliamo fare ai maestri una condizione molto inferiore a quella degli altri impiegati.

I segretari comunali per primo non possono essere nominati se non a 21 anni, i maestri a 18;

Secondo: i segretari comunali sono nominati dal comune, come a questo pare e piace, senza concorso, se il concorso non si vuole, e con concorso, se si vuole;

Terzo: i segretari comunali, dopo quattro anni, possono essere mandati via senza ragione, senza motivi; il che non vuol mica dire che i comuni li mandino via senza motivi, ma non sono obbligati a dirli. Nè i segretari comunali hanno diritto a reclamo;

Quarto: Dopo quattro anni diventano stabili e non possono essere mandati via senza un motivo che non è neanche specificato, ma lasciato all'arbitrio del comune e della Giunta amministrativa.

Qualche cosa di analogo avviene pei medici, essi però debbono stare solo tre anni invece di quattro; ma anche rispetto ai medici i Comuni sono liberissimi nella nomina; fanno il concorso se lo vogliono, lo determinano essi e lo giudicano essi e alle volte dicono: vogliamo che il medico abbia fatto due, tre o quattro anni di ospedale; insomma i medici nei Comuni appena di mediocre importanza non sono nominati se non a ventisette o ventotto anni e non diventano stabili se non a trenta o trentuno.

Per i medici poi c'è l'inconveniente che possono essere licenziati e ripresi, ciò che non potrebbe più avvenire per i segretari comunali, se si accolgono le proposte della Commissione; perchè io stesso, che passo per un grande avversario dei maestri, ho proposto quel comma, pel quale un maestro licenziato e ripreso diventa senz'altro stabile. Perchè io voglio che la legge, comunque sia, anche quando è contro i miei principi, sia attuata sinceramente e secondo lo spirito suo.

Come sono invece trattati i maestri secondo il progetto della Camera? Si può dire che sono inamovibili appena nominati e quindi anche a diciotto anni. È vero che sono nominati per un triennio di prova, ma questo non è vero triennio di prova, perchè non possono essere

mandati via senza un processo, e i maestri comunali hanno il diritto di reclamare al Consiglio provinciale il quale giudica e quindi li può dichiarare stabili anche malgrado il Comune.

Tutto questo dimostra che hanno, non già un trattamento peggiore, ma un vero trattamento privilegiato, che manca assolutamente a tutti gli altri impiegati comunali.

Si trovano anche in una condizione privilegiata rispetto a tutti gli altri insegnanti pubblici, salvo i professori ordinari di Università. Infatti i professori delle scuole secondarie fanno un tirocinio che può andare da sei a nove anni prima di essere nominati titolari, cioè di avere la stabilità dell'ufficio; ma poi per tutta la loro vita, cioè finchè restano in servizio, essi non acquistano mai la inamovibilità della sede, che ha il maestro elementare, perchè questo dopo tre anni di prova acquista non solo la stabilità dell'ufficio ma anche la stabilità della sede, precisamente come il professore ordinario di Università.

Ma hanno questo vantaggio, sempre rispetto a tale stabilità, sopra i professori ordinari di Università, che questi non diventano generalmente ordinari prima dei 35, 38 o 40 anni; invece il maestro elementare diventa inamovibile dalla sede si può dire a soli 18 anni stando al puro art. 6, ma al più tardi a 21 anni, e non può per tutta la vita essere rimosso, non solo dal grado, ma neanche dalla sede; salvo che commetta di quei grossi errori, di quelle colpe che sono contemplate dall'art. 7.

Queste considerazioni sono quelle che indussero la Commissione, sia pure a parità, a togliere al maestro durante il triennio di prova, il diritto di appello, perchè noi intendiamo propriamente che il Comune possa, dopo tre anni o quattro, come io proponeva, licenziare il maestro, non già senza motivi, ma senza l'obbligo di dirli e di sottoporli al controllo di un'autorità superiore, come si fa per i medici e per i segretari comunali.

Io non credo che il Comune possa mandar via un maestro senza motivi. Quando esso ha un buon maestro generalmente se lo tiene; ci potranno essere delle eccezioni degne certamente di biasimo e alle quali si potrebbe provvedere in altro modo che non togliendo ogni

libertà ai Comuni perfino nel breve periodo della prova.

Pensate che i Comuni sono più di 8500; quindi non ci sarebbe da meravigliarsi che ve ne sia qualcuno cattivo, che non sappia regolare le proprie scuole, e non dia importanza al buon maestro, e a questo Comune si potrebbe con certe norme togliere o sospendere la direzione delle scuole; ma io credo che il Senato deve bene richiamare la sua attenzione su questo punto; cioè sulla necessità assoluta e sui vantaggi che vi sia un qualche periodo, sia pur breve, di vera prova; anzi io dico sinceramente che alla prova com'è regolata dall'art. 6 del progetto della Camera, preferirei l'abolizione della prova stessa, preferirei cioè che il maestro sia nominato subito per un tempo indeterminato come si usa nel Belgio, dove però il sistema dell'istruzione municipale è attuato con sincerità e con logica, poichè i maestri, pur avendo delle ragionevoli guarentigie e il diritto di appello per le pene maggiori, dipendono però intieramente dai Comuni nella loro nomina e nella loro carriera.

Nella Prussia e in altri Stati della Germania sono prescritti 5 o 6 anni di esercizio, prima che i maestri possano ottenere la stabilità del loro ufficio, pur non acquistando sempre quella della sede. Insomma vi sono sistemi diversi, ognuno dei quali ha i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti; ma in ogni caso si deve seguire un sistema logico e coerente.

Stando alle tradizioni nostre, stando all'esempio recentissimo della legge per i segretari comunali, io credo sia utile un periodo di tempo nel quale il Comune e il maestro siano, per così dire, liberamente di fronte uno all'altro, senza che vi sia di mezzo, né l'ispettore, né il Consiglio scolastico, né altro. Ben inteso però che se i maestri nel periodo di prova incorressero nelle mancanze previste dall'art. 7 allora l'ispettore o il Consiglio scolastico o il provveditore potranno promuovere il loro licenziamento; ma quando si tratta di vera prova è necessario che questa sia libera. E notate bene che il maestro non ha col Comune un vincolo bilaterale, perchè egli può sempre andarsene quando vuole; invece il Comune è, anche secondo la mia proposta, obbligato dopo una breve prova, a conservarlo per tutta la vita.

Ora per ciò appunto è necessario un periodo

di tempo nel quale Comune e maestro possano affatarsi tra loro e vedere se sia possibile uno stabile accordo.

Invece coll'art. 6 approvato dalla Camera si pone subito in lotta maestro e comune. Pensate ciò che avverrebbe se il comune licenziasse il maestro che non gli piace, che non è adattato al luogo.

È un pregiudizio il dire: *se uno non fa bene in un posto non fa bene neanche in un altro*. A me rincresce vedere presenti solamente due ministri; ma io domando loro se rinunzierebbero al diritto che hanno e del quale usano e hanno usato largamente i loro predecessori, di trasferire i loro impiegati; mentre sono persino trasferibili i magistrati. Se non volete dunque concedere al comune la prova libera, trovate allora un sistema pel quale anche il maestro possa essere trasferibile.

Molte volte un maestro che non andrà bene in un posto andrà bene invece in un altro. Vi sono maestri giovani che per l'inesperienza o altri difetti dell'età commettono degli errori i quali, senza esser tali da indurre il comune a fare un processo di licenziamento e farli cadere sotto le sanzioni dell'art. 7, gli scemano o tolgono la simpatia e la stima del comune dove si trovano e ve lo fanno stare a disagio. Ora, questi, mandati in altro comune, resi più accorti dall'esperienza fatta, si condurrebbero molto meglio, ed egli stesso finirebbe per esserne più contento. Restando invece malgrado la volontà del comune, ecco una lotta incessante tra l'uno e l'altro.

Il maestro che il Consiglio comunale ha tentato di licenziare cercherà sbalzare il Consiglio comunale stesso, si farà capo di un partito e cercherà di diventar padrone del comune. In ogni modo perderà quella serenità che è tanto necessaria pel suo ufficio educativo e, aggiungo, conciliativo.

Ci sono anche i professori di Università che sono inamovibili; ma da ciò non può venirne alcun danno. Se rispetto alle conseguenze della stabilità della sede fate un confronto fra il maestro comunale e il professore di Università, dovrete riconoscere che generalmente il professore di Università non ha sui partiti locali e sulla vita del luogo quell'influenza che può acquistare il maestro elementare, influenza che può esser buona e può anche diventare pessima. Invece,

la vita e l'efficacia di un professore di Università sono quasi del tutto indipendenti dal luogo nel quale insegnano; e gli effetti della sua dottrina sono uguali o pressochè uguali sia che egli insegni a Roma come in qualunque altra Università. Ed è anche da osservare questo, che quando un professore di Università si mette in piazza di fronte alla folla, è generalmente molto più imbarazzato del maestro elementare, che ha un'istruzione appena superiore a quella dei più, più influente su questi che non una istruzione molto elevata. E questo spiega come vi siano maestri che colla loro mezza scienza mettono a soqquadro il comune. E giacchè dico questo, veniamo al punto delle accuse reciproche che si fanno i maestri ed i comuni.

Dico francamente che molte di queste accuse sono calunniose e da una parte e dall'altra. I comuni sono molto migliori di quello che i maestri dicono; i maestri sono migliori di quello che i comuni affermano.

Si dice che i risultati dell'istruzione elementare presso di noi sono troppo scarsi, che vi sono delle provincie in cui il numero degli analfabeti è molto grande; ma prego il Senato di considerare la condizione da cui siamo partiti e riconoscerà che abbiamo fatto una grande strada e che caluniamo noi stessi quando diciamo che i risultati sono così piccoli.

Questi risultati sono stati ottenuti in mezzo a difficoltà gravissime. Pensato che si dovette prima di tutto far penetrare nei più la coscienza dell'importanza dell'istruzione; molti anzi la credevano un tempo dannosa.

Un contadino che non abbandona mai il suo paese, che va a lavorare dalla mattina alla sera, che non ha parenti a cui scrivere, non sa capacitarsi dei vantaggi della istruzione. E tuttavia anche in quei comuni in cui il valore dell'istruzione non era sentito, pur si è insegnato.

Mi piace qui di citare delle parole, benchè dette dall'attuale ministro, in una seduta del Senato poco tempo fa, per dimostrare come egli sia perfettamente nel mio ordine di idee. Rispondendo ad una interpellanza, il ministro Nasi confessava, è vero, che la legge per la istruzione obbligatoria non aveva sortito tutti gli effetti che se ne speravano, il che si afferma, dico io, perchè noi pretendevamo di fare in 30 o 40 anni quello che gli altri paesi

hanno fatto in qualche secolo. Noi vogliamo adesso essere alla pari della Germania la cui istruzione elementare è più antica della nostra ed ebbe nel paese aiuti molto maggiori che non presso di noi, dove la nostra istruzione laica ha nemici acerrimi.

Il ministro poi seguitava a dire: «Tuttavia i risultati e l'esperienza nell'ultimo ventennio non sono poi del tutto sconsolanti. Ho qui una statistica pubblicata nei giorni scorsi dal Ministero di agricoltura, industria e commercio dalle cui tabelle di confronto fra il numero degli analfabeti del 1889 e del 1902, è risultato e risulta che la diminuzione dell'analfabetismo è molto notevole. È inutile che lo ricordi al Senato come i comuni nostri, grandi e piccoli, abbiano fatto a gara per organizzare le loro scuole elementari, e ciò anche indipendentemente dal concorso del Governo e dall'esercizio dei poteri coercitivi ricordato dal senatore Carnazza Puglisi».

Ecco come giudica il ministro i comuni; ora come si può venire a parlare contro i comuni sulla falsariga dei maestri elementari: dei torti gravissimi dei comuni verso l'istruzione elementare?

Bisogna pensare da quali persone sono formate le nostre amministrazioni comunali. I nostri sindaci, i nostri assessori, generalmente sono gente che lavora, gente affaccendata e che non ha relazione coi giornali.

Altra cosa è per i maestri elementari, i quali fanno sentire i loro reclami e le loro lagnanze dalle Alpi al Lilibeo. Quando un comune fa ad uno di essi un minimo torto, i maestri mettono l'Italia a soqqadro, tutti i giornali lo sanno, tutti ne parlano e su ciò ci sono anche casi recenti, ma questi casi, come dimostrerò, non sono così estesi come si vorrebbe. Infatti uno dei luoghi comuni più frequenti contro i municipi è questo, che i comuni mandano via continuamente i maestri, i quali sono sbalzati di qua e di là e non hanno nessuna sicurezza; questa è una cosa detta da tutti. Ebbene io debbo alla cortesia del signor ministro di poter far conoscere una statistica dalla quale si vedrà quanto sia falsa quell'accusa. Questa statistica è veramente confortante perchè dimostra che noi siamo molto migliori di quello che crediamo. Recherò l'esempio del numero dei maestri licenziati nello spazio di 10 anni in alcune provincie.

Così Ancona su 548 maestri, che ha, nei dieci anni ne ha licenziati 4. Arezzo, sopra 305 maestri, ne ha licenziati 3 (notate che io non calcolo il numero di quelli stati licenziati e poi ripresi, perchè questi, con le proposte della Commissione rimarrebbero al loro posto). Ascoli-Piceno, sopra 484 maestri ne ha licenziati 15; a Belluno, sopra 403 non ne fu licenziato alcuno; Bergamo, con 909 maestri ne licenziò 21; a Bologna sopra 884 ne furono licenziati 12; Caltanissetta (vedete che non abbiamo distinzioni regionali) ne ha licenziati 12 in 10 anni; Cremona, sopra 630 ne licenziò 10; Ferrara, con 444 maestri, 3; Firenze, con 1304, 7; Forlì sopra 436 non ne licenziò alcuno; Girgenti, con 434, ne licenziò 13; Grosseto 7, Livorno 2, Lucca, sopra 400 ne licenziò 2; Macerata, sopra 411 ne licenziò 10; Mantova, sopra 632 ne licenziò 24; a Milano, sopra 2383 furono licenziati 137; e qui mi permetto di fare al Senato una osservazione. Nella cifra dei licenziati devono essere stati certamente compresi quelli che si sono licenziati e a Milano specialmente questi debbono essere molti. È provato, infatti, dalla statistica che fra gl'impiegati pubblici quelli che in maggior numero lasciano il loro ufficio, sono precisamente i maestri elementari; il che viene da ciò che sono pagati poco, e quindi se trovano un altro posto, il che deve avvenire specialmente in un ambiente come Milano, se ne vanno. Su questa scarsità di pagamento siamo tutti d'accordo; ma ciò non ha nulla a che fare colla proposta di questa legge. Ma continuo la mia enumerazione, perchè è interessante. A Padova con 675 ne furono licenziati 9; a Palermo 12 con 929; a Parma 5 con 532; a Pesaro 13 con 471; a Piacenza 14 con 445; a Ravenna 3 con 425; a Reggio Calabria 5 con 464; a Roma con 3049 maestri, 134.

(E qui cade l'osservazione fatta per rispetto a Milano). A Siena con 251 maestri, nessuno; a Trapani con 389, 16.

Veniamo a due esempi del Veneto, perchè si diceva (ho sentito da qualche senatore) che nel Veneto ora si licenziano i maestri laici per prendere delle monache; vediamo. A Venezia 11 licenziati; (manca il numero dei maestri ma si capisco che devono essere molti). A Verona con 817 maestri abbiamo 4 licenziati.

In questa statistica non ci sono che pochis-

sime provincie che hanno il numero molto alto; ce n'è una dove io credo ci sia un errore: a Novara con 1735 sono 618 i maestri licenziati. Io credo, ripeto, che qui ci sia un errore, o che ci sia stata una bufera, che ha portato via così gran numero di maestri; ma io non lo posso constatare. Il totale insomma dei maestri licenziati, compresi quelli, credo, che si sono licenziati da sè, e quelli certamente che sono stati licenziati dopo un anno, perchè secondo la legge vigente un maestro non può essere nominato definitivamente se non a 22 anni; e compreso l'errore probabile di Novara in 10 anni, è di 3793 sopra 50,150 maestri esistenti attualmente; cioè quindi sopra un totale molto maggiore dovendo comprendersi tutti i morti nei dieci anni.

Per concludere, dunque, io credo proprio che il nostro paese non meriti queste leggi. I comuni sono migliori di quello che i maestri li fanno credere e i maestri sono anche migliori, generalmente, di quello che da parecchi si crede o si teme. Certamente il Senato non deve giudicarli dal modo col quale alcuni di essi hanno cercato di fare pressione sul Senato, dalla petulanza che alcuni pochi di essi hanno dimostrata.

La maggioranza è buona e anche sufficientemente istruita. Ne ebbi una prova come presidente di una Commissione per la nomina degli ispettori scolastici da scegliersi fra i maestri elementari.

Così stando le cose veda il Senato colla sua alta sapienza e serena imparzialità di risolvere la grave questione nella guisa migliore. Pel modo stesso col quale è composto, esso è il più atto a conciliare insieme i diritti e le ragioni degli elementi diversi ai quali io accennavo fin dal principio. Ed io ho fiducia che lo farà. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Vischi.

VISCHI. Non è lieve la tendenza, anche degli animi più colti ed equilibrati, da noi come negli altri popoli latini, ad esagerare alquanto l'importanza di una tesi che prendiamo a trattare.

Così accadde che, presentatosi un progetto di legge come quello che è al nostro esame, abbastanza modesto, udimmo declamare da parte degli stessi interessati maestri elementari: « Si-

gnori, approvatelo, salvate la scuola, preparate l'avvenire dei figli del popolo », aggiungendo qualche colpo di gran cassa, a dirla col padre Tosti: « è un servizio che rendete alla democrazia », ecc.

Io ho sempre pensato, signori senatori, che il maestro se è parte importante della scuola non è tutta la scuola. Credo, per esempio, che per aversi una scuola occorra innanzi tutto averne il locale e gli arredi. Ebbene possiamo dire qui incidentalmente, ma non fuori di proposito, che con tutta la buona intenzione del legislatore e del Governo noi non arriviamo in Italia a fornire sufficientemente di locali adatti e di arredamenti le nostre scuole. Un pochino è lecito sospettare che la colpa sia delle autorità tutorie, le quali non esercitano tutta la vigilanza necessaria. Infatti è a mia conoscenza che in taluni comuni col pretesto di fabbricare le scuole han fatto i mutui col trattamento di favore con la Cassa depositi e prestiti per costruirsi il palazzo comunale, mantenendo le scuole lì ove prima erano in un sottoscala, o in qualche angolo di antico convento diruto, o, quasi sempre, in locali mancanti di aria, di luce e di tutto quello che ogni elementare regola igienica imporrebbe.

Ma credo del pari che oltre al maestro ed al locale occorra per fare la scuola stabilire quello che vi si deve insegnare.

Ebbene, o signori, sono certamente confortanti le notizie che il senatore Cantoni ci ha favorito circa la diminuzione del numero degli analfabeti; ma la pubblica opinione ritiene e forse non s'inganna che sia tuttavia rilevante il numero di essi, e ciò principalmente per colpa dei programmi insufficienti ed erronei. È indiscutibile che abbiamo una istruzione obbligatoria, che mentre non obbliga nessuno, finisce ai nove anni, lasciando i fanciulli, non dirò più ignoranti di prima, ma appena appena con qualche ricordo di numeri da servire per il giuoco del lotto, ovvero con la grande fortuna di serbare il ricordo di firmare. Da nove anni in poi i figli del nostro popolo hanno tutto il tempo di dimenticare quel tanto che avevano appreso.

Accade quasi lo stesso per la istruzione elementare, che diamo per ben cinque anni ai nostri fanciulli, in quanto che sono così vari, così farraginosi i programmi che un giovanetto

di media intelligenza, difficilmente può profitarne per i bisogni pratici della sua vita.

Non parlo poi della educazione!

E, signori, io penso che sia più urgente e necessario dare ai giovani una buona educazione che una mediocre istruzione. E, s'intende bene, parlo della educazione civile.

È nostro dovere di avviare i figliuoli del nostro popolo ad essere domani buoni cittadini, ed occorre per ciò che loro noi indichiamo la via, forniamo gli elementi indispensabili per formare il loro cuore ed il loro carattere.

Non sono persuaso, pure essendo osservatore costante delle nostre scuole elementari, della bontà del loro andamento come non sono persuaso dell'efficacia del sistema di educazione impartito ai figliuoli del nostro popolo. Io non sentì nelle nostre scuole insegnare con speciale cura, come in Francia, cosa che faccia apprendere ad amare la Patria, che faccia comprendere tutta la grandezza del nostro paese, che risvegli nell'animo sentimenti capaci domani di sacrifici e di eroismi.

Citerò un particolare sul quale altre volte e nell'altro ramo del Parlamento ho avuto occasione di soffermarmi. Non ho ancora veduto nelle scuole insegnare l'ossequio dovuto alla nostra bandiera. Io vedo, e con grande rispetto, e dirò anche con grande commozione, tutto il raccoglimento, spinto fino alla genuflessione, che il credente sente di fronte al simbolo della sua fede, e mi domando, perchè non dobbiamo noi insegnare ai nostri figliuoli a riconoscere nella nostra bandiera il simbolo della Patria, ed a salutarla con esteriori atti di ossequio? E poichè nella bandiera vi è una croce che ricorda pure la Famiglia che ha tanto contribuito alla nostra redenzione, perchè non insegnare a venerare nel simbolo la indissolubile unione della patria e di Casa Savoia, affinchè i giovani sin dai primi loro anni sappiano da loro comprendere il danno di talune seduzioni e di certe promesse. Ove il sentimento è isterilito dalla ignoranza, i Governi male si affidano al Codice penale come la religione male si poggia ai dogmi.

Ho cominciato il mio discorso col deplorare la tendenza altrui all'esagerazione, e non dirò che finora si sia fatto nulla; ma affermo che, quando ci proponiamo il problema della scuola, finiamo quasi sempre coll'essere unilaterali, e

crediamo di risolverlo, badando al maestro, senza pensare che a formare la scuola occorre, non soltanto il maestro, ma i locali e l'insegnamento, poichè da tutto questo insieme può derivare la istruzione e la educazione dei nostri figliuoli.

Nello stesso errore si cade ora da parte dei sostenitori della legge che è sotto la nostra disamina. Però, essa se non ha tutta l'importanza che taluni le attribuiscono, merita simpatie ed approvazione. Io penso che la legge anche nella sua modestia arrecherà vantaggio ai maestri e sarà di riverbero utile alla scuola.

Ho udito con la più religiosa attenzione il senatore Cantoni e mi auguro di aver ben compreso ch'egli, pur non essendo alieno dall'approvare tutta la legge, si allarmi soltanto di fronte all'articolo 6, il quale parla della nomina e del conferimento della stabilità ai maestri medesimi. Egli non vuole abbreviare l'attuale tirocinio prescritto per il conseguimento e teme che resti scemata l'autonomia dei comuni rendendo discutibile ed anche revocabile da parte di altra autorità, le disdette ed i licenziamenti dei maestri. In verità, signori senatori, una stabilità per modo di dire è quella che concediamo ai maestri; perchè, quando voi poneste sotto i vostri sguardi l'articolo settimo, che parla di tutti i casi di licenziamento, addirittura di destituzione del maestro, anche dopo conseguita la desiderata stabilità, vi accorgete subito che i poveri maestri con questa legge avranno molto meno che niente.

Costoro potranno esser licenziati: a) per negligenza abituale nell'adempimento dei propri doveri; b) per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermità; c) per fatti notori che lo abbiano fatto cadere nella pubblica disistima.

Evidentemente la lettera C apre un campo in cui gli apprezzamenti potranno essere sovrani. Per me, sindaco del paese, potrà non essere immeritevole di stima un maestro che avrà scambiato il salute con una data persona e sarà sufficiente ciò per licenziarlo; per un altro non sarà caduto in disistima anche chi avrà rubato, ed il maestro ladro sarà mantenuto nell'esercizio delle sue funzioni. Questo però non toglie fin qui che l'art. 7, pur avendo tale disposizione molto pericolosa nell'applicazione non debba essere approvato. Segue la let-

tera *D*, la quale aggiunge che può licenziarsi il maestro: « per essere incorso negli ultimi 5 anni, tre volte nella pena della censura e due in quella della sospensione ». E vi è una lettera *E*, di cui qui parlo però con ispeciale preghiera all'onorevole ministro di voler tenere fermo alla proposta approvata dalla Camera respingendo la proposta fatta dall'Ufficio centrale. La lettera *E* dell'art. 7 diceva che poteva licenziarsi un maestro, quantunque dichiarato inamovibile, « per aver fatto tra gli alunni propaganda di principi contrari alla costituzione dello Stato ». E sin qui dovremmo essere tutti d'accordo. Ma l'Ufficio centrale aggiunge nientemeno che questo: « per aver fatta tra gli alunni propaganda di principi contrari all'ordine morale e civile ed alla costituzione dello Stato ».

CANTONI. È la legge Casati.

VISCHI. Se bastasse la legge Casati non ci incomoderemmo a farne un'altra. O signori, da parte la dicitura dell'emendamento abbastanza capace di varie interpretazioni, io domando: contrario all'ordine civile e morale dello Stato; quale morale? La morale civile, la morale religiosa? Ma di quale intendete voi parlare.

E se domani vi troverete di fronte ad un comune amministrato dai clericali, vale a dire dai più pericolosi e veri nemici delle istituzioni nostre, cosa udrete a dire da costoro a proposito della lettera *E* dell'art. 7? Non diranno essi che il maestro offese la morale solamente perchè non volle iscriversi in certi sodalizi, o parlò con ammirazione di Giordano Bruno, od anche non fece ossequio ai nemici veri delle nostre istituzioni e dell'unità della patria nostra? Ora, o signori, garantite i diritti dello Stato, sanzionate che il maestro, che, dimenticando il suo dovere, si permette di fare propaganda delle idee contrarie alle istituzioni nostre nelle scuole di fronte agli alunni, possa essere punito, gravemente punito con licenziamento, e saremo d'accordo; ma non aprite le porte a pericolose interpretazioni, specialmente in un periodo in cui i nemici della patria hanno preso ardimento di fronte a condiscendenze che essi dicono di godere, ma che certamente il patriottismo degli Italiani saprà, se non respingere, diminuire.

Se non vi allarmate di fronte al nemico nero, io vi dico che domani potrete trovare un nemico rosso.

Domani un comune amministrato da socialisti forse dirà al maestro monarchico di avere offeso la loro morale... per essersi pronunciato contro il collettivismo. Io non so se il collega Cantoni si troverà d'accordo nel caldeggiare il principio del collettivismo, ma so che non si troverà d'accordo la grande maggioranza del Senato.

Se la legge riserva adunque al comune e alle autorità superiori molti mezzi per disfarsi di un maestro, quantunque fornito della dichiarazione di stabilità; il dissenso del senatore Cantoni difensore dei diritti del comune su che cade? Questa è una legge che non porta un soldo di aggravio a nessun bilancio (è bene intendersi su questo) e si occupa soltanto di talune regole dirette a assicurare di più l'avvenire del maestro.

Il senatore Cantoni dice che noi, adottando il concetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento, verremmo a introdurre nella nostra legislazione un ibridismo, ed aggiunge, o lo Stato avochi a sé le scuole elementari o, se se non si volesse la istruzione di Stato, si conservi l'istruzione comunale, con tutto il meccanismo della legge Casati, piena di garanzie a favore del comune nel senso di un più largo esperimento degli aspiranti alla nomina di maestro stabile oltre al diritto permanente di licenziarlo.

L'illustre collega, che è caduto anch'egli nella tendenza alle esagerazioni, ha dovuto però riconoscere che arrivava un pochino tardi con questo suo desiderio; poichè il principio della legge Casati aveva già ricevuto già più di uno strappo tanto che ora si tratterebbe soltanto di completare il concetto introdotto posteriormente a correzione di quello della legge Casati. Ma senza rilevare tutta l'esagerazione messa nel combattere il pericolo di un ibridismo, che certamente non è nuovo nella nostra legislazione, e nel difendere la intangibilità di certi principi degni più della cattedra che della tribuna parlamentare, io direi al collega senatore Cantoni, che è un uomo tanto colto, sissignore, non potendo avere l'istruzione di Stato, non guastiamo l'istruzione comunale; a condizione però che questa sia d'accordo con i principi che trionfano quotidianamente in tutta la nostra legislazione.

Mi spiego. Vi è anche l'autonomia dello Stato;

ma non vedete voi, o signori, tutti i giorni la quarta sezione del Consiglio di Stato stracciare qualche cosa che sia di più di una deliberazione di un Consiglio comunale; stracciare un decreto reale, un decreto preso previo il parere di tutto il Consiglio dei ministri? E perchè questo? Ma non vedete voi negli altri rami della amministrazione stessa la Giunta provinciale amministrativa in prima istanza, la medesima quarta sezione in ultima istanza, stracciare le deliberazioni prese dalle amministrazioni comunali e provinciali magari contro un inserviente?

E perchè questo? Perchè non si è potuto resistere al trionfo invadente di un principio santissimo, vale a dire di determinare sempre più la responsabilità degli amministratori e di determinarla con la norma che essi devono motivare le loro deliberazioni, e l'altro principio, cioè di volere temperare con la giustizia gli atti dell'amministrazione. Così è che noi abbiamo reso tutto discutibile e ove vi sono interessi di cittadini, questi hanno avuto le garanzie per essere rispettati e tutelati.

Non vi sarà mai amministrazione comunale onesta che potrà dolersi di offese alla sua suscettibilità per il solo fatto che si è cercato d'impedire un suo errore, se non un suo arbitrio.

Tutti responsabili e tutti sottoposti all'esame e controllo dei propri atti, da parte di un'autorità specialmente incaricata: questi sono i nuovi canoni di diritto amministrativo appunto per impedire l'arbitrio e per portare la giustizia nell'amministrazione.

Questi sono i principi, e dovete rispettarli perchè sono più forti di ogni vostra abilità oratoria, egregio collega senatore Cantoni; e s'impongono come si sono imposti, nel diritto amministrativo.

Io non so poi perchè il senatore Cantoni si sia tanto dispiaciuto del pericolo che corre l'autonomia dei Comuni al mantenimento in carica di un maestro malviso se sino a questo momento nessun Comune ha trovato minacce di sorta in quella legge. Auzi io credo, siccome ho già accennato, che i Comuni, se onestamente amministrati, devono esser lieti nel vedere che il legislatore abbia trovato un correttivo ai possibili loro involontari errori.

Ora, o signori, non c'è offesa di autonomia quando, non potendoci rendere giustizia da noi stessi siamo rinviati, nei casi di conflitto d'in-

teressi, al giudizio di autorità specialmente competenti, siccome vuole l'art. 6. Questo articolo a garantire la giustizia e la morale lascia libero il Comune di prendere le deliberazioni che credo conformi ai suoi interessi; ma vuole motivate le deliberazioni medesime, e consente agli interessati di ricorrere, per correggere l'errore o il malvolere, o addirittura il malefizio.

Se questo è il principio informante dell'articolo 6 tutto il resto del discorso del senatore Cantoni potrebbe essere dichiarato assorbito.

Qualora non si volesse l'articolo quale venne votato dalla Camera dei deputati, non dovrebbero mai adottare quella forma di *ukase* che è contenuta nell'emendamento dell'Ufficio centrale. Io non sarei neppure completamente contento della proposta che è tutta quanta personale del nostro relatore Todaro; ma dichiaro che se fossi vincolato nella scelta, o la proposta personale del senatore Todaro, specialmente se meglio circostanziata e completata, o quella proposta dalla così detta maggioranza legale dell'Ufficio centrale, che ci fa tornare alla legge Casati, e distrugge tutto il progresso che la nostra legislazione aveva fatto a questo riguardo, io, dico, in tale dilemma sceglierei la proposta Todaro.

Ma il senatore Cantoni trova che sia una tenerezza la nostra, sostenuta da paroloni, a favore dei maestri elementari.

Nessuno meglio di lei, senatore Cantoni può confutare questa affermazione. Perchè il potere giudiziario è elevato a terzo potere dello Stato, cioè a vera sovranità? perchè i professori di Università sono dichiarati inamovibili? Perchè ci sono dei patrimoni, come quelli della giustizia e dell'insegnamento che debbono essere messi al sicuro da ogni possibile sopraffazione. Quindi è che io avrei potuto discutere il principio informatore della legge dei segretari comunali, ma non saprei comprendere una opposizione alla legge che discutiamo di eguale garanzia a favore dei maestri.

Ebbi l'onore nella passata Sessione di essere relatore di una legge che per la chiusura della sessione non venne in discussione e che oggi viene assorbita dalle disposizioni transitorie della presente proposta. Credo che il primitivo concetto di sistemare la condizione dei maestri forniti di patenti di grado inferiore sia stato alquanto

peggiolato colla presente proposta. Se la legge dovesse andare all'altro ramo del Parlamento io mi permetterei di proporre il ritorno all'antica dizione; se no (tanto sono pieno di desiderio e di sincera, per quanto disinteressata, premura di vedere approvata questa legge) farei sacrificio di quel po' di amore messo nel difendere la legge precedente e voterei anche quest'altra parte senza osservazioni.

In conclusione adunque, parlando con tutta franchezza, possiamo dire che non diamo niente ai maestri elementari con questa legge, non un soldo, non una vera garanzia da dar luogo ad un privilegio. Diamo soltanto una soddisfazione, cioè quella di far comprendere che il più alto corpo legislativo dello Stato, ritenuto per eccellenza corpo conservatore, non è secondo a nessuno nell'esaminare con amore e con simpatia tutto quello che riguarda l'educazione dei figli del nostro popolo.

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Ho seguito con molta attenzione il discorso dell'onor. Cantoni e mi sono chiesto, in verità, se tutto quanto si viene dicendo, scrivendo, osservando da tanti e tanti anni, sia effetto di allucinazioni, dal momento che abbiamo inteso da lui che i maestri elementari appartengono ad una categoria di funzionari privilegiati, tanto da potere essere appaiati ai professori di Università, e quasi considerati superiori ai medesimi.

Io credo che non si possa seguire l'onor. nostro collega sopra di questa via, nè seguirlo in quel confronto da lui fatto fra maestri elementari e segretari comunali.

Non si possono invero paragonare le funzioni del maestro elementare, le quali hanno tratto all'avvenire, alla cultura della nazione, colle funzioni modeste di un segretario comunale, nè che si possa il maestro appaiare al professore ordinario dell'Università il quale ha compenso dell'opera sua in mille guise, ed ha il compenso supremo di vedere le proprie fatiche incarnate nella individualità sua, mentre il maestro elementare versa le sue energie nel torrente della vita nazionale; energie ignorate, delle quali non viene a lui alcun merito diretto e sono invece utilizzate dall'intera società.

A me pare che queste considerazioni bastino a dimostrare che i confronti fatti non sono dav-

vero accettabili ed io penso che lo Stato ed i corpi legislativi devono dare le loro cure al maestro elementare, non ispirandosi a considerazioni di riguardo personale verso di esso, ma nel convincimento che migliorando la posizione sua finanziariamente e moralmente, si rende un servizio alla società e alle nobili funzioni cui i maestri sono chiamati. E questo progetto di legge che noi abbiamo dinanzi è il minimo che si possa davvero fare in quest'ordine d'idee e in questi propositi, a favore dei maestri elementari.

Io dico il minimo, perchè, dopo tutto, il progetto non arriva ancora a sottrarli, come dovrebbero essere sottratti, alla soverchia ingerenza delle autorità comunali nella loro nomina. Infatti l'art. 3 e l'art. 4 della legge che noi abbiamo dinanzi ci dimostrano che si lascia ancora molto adito alle ingerenze locali, che dovrebbero essere affatto bandite nella nomina dei maestri elementari. Infatti noi vediamo che la maggioranza della Commissione è costituita di membri eletti dal sindaco e dal comune, i quali spesso per intenti che non hanno a vedere con i bisogni e con gli interessi dell'insegnamento, possono benissimo far sì che la Commissione sia in maggior parte composta di elementi ispirati ad un certo ordine d'idee che non dovrebbero prevalere. Così vediamo che non è sempre il migliore che si deve scegliere, ma che basta scegliere fra i dichiarati eleggibili.

L'ideale che noi dovremmo proseguire nella nomina dei maestri, come in quella di tutti i funzionari tecnici delle pubbliche amministrazioni, sarebbe invece quello di avere sempre per ciascun posto disponibile il migliore di tutti quelli che vi possono aspirare.

Abbiamo inteso nella relazione parlare dell'autonomia dei comuni in proposito alla nomina dei maestri, ma per quel che riguarda i funzionari tecnici, nè comuni nè corpi morali di qualsiasi natura dovrebbero esimersi dal nominare le persone, le quali, da collegi tecnici competenti, sono giudicate preferibili, nè vedere in questo obbligo loro, fatto alcun attentato alla loro autonomia.

Ed, invece, noi dobbiamo constatare oggi quasi un avanzo di feudalismo nelle differenti amministrazioni, per cui si vuole avere, non l'impiegato tecnico che è giudicato il migliore

dai corpi tecnici competenti, ma invece quello che per ragioni personali, per ragioni di partito, garba meglio di veder nominato.

È certo desiderabile, e spero che un giorno ci arriveremo, di vedere tolti questi inconvenienti, ma intanto questo progetto segna già un avviamento a questo proposito e segna un progresso sopra le disposizioni precedenti, perchè nelle disposizioni precedenti della nostra legislazione scolastica vi era una serie di comuni privilegiati che giudicavano essi stessi, e non i Consigli provinciali scolastici, i concorrenti all'ufficio di maestro senza il bisogno del concorso di una Commissione tecnica. Ora almeno abbiamo una Commissione tecnica nella quale prendono parte due membri nominati dal Consiglio provinciale scolastico. Questi articoli, bisogna riconoscerlo, segnano un progresso ed un avviamento all'ideale al quale dobbiamo aspirare e per questo io non comprendo davvero le modificazioni che l'Ufficio centrale si propone di fare all'articolo 6, invocando appunto il principio dell'autonomia dei comuni.

Se noi riandiamo tutta la nostra legislazione scolastica, noi troviamo che il rispetto al principio di autonomia quale viene invocato non ha impedito che si sottraesse alla completa giurisdizione comunale, il maestro per la nomina e per la disciplina.

Cominciando dalla legge Casati, i licenziamenti e perfino le ammonizioni non possono essere date che dal Consiglio scolastico provinciale, e se esaminiamo le leggi ed i regolamenti successivi noi vediamo che l'ingerenza del Consiglio scolastico provinciale entra in tutte le misure disciplinari e nelle applicazioni di tutte le penalità.

Dopo ciò perchè meravigliarsi che con questa legge il Consiglio scolastico provinciale sia chiamato ad esercitare le funzioni di un tribunale di seconda istanza?

L'onor. Cantoni diceva: Nel periodo di prova non vi deve essere nulla fra maestro e comune.

Ma perchè ciò? perchè il comune deve potere arbitrariamente e senza competenza tecnica giudicare della abilità didattica del maestro? Perchè volete negare al maestro quello che non si nega a nessun cittadino di avere una giurisdizione di seconda istanza? La legge che abbiamo dinanzi come tribunale di seconda

istanza designa il Consiglio provinciale scolastico.

Perchè dovremo respingerlo?

Io quindi mi auguro che da questo punto di vista le modificazioni proposte dall'Ufficio centrale non vengano accettate o meglio che esso voglia desistere dalle medesime.

E vi è un altro punto sul quale mi piace fermarmi, ed è la modificazione proposta all'art. 7; modificazione che è ispirata ad un principio eccessivo di diffidenza verso i maestri. Ora mi sono domandato se all'acume di quanti per l'addietro avevano studiato questo argomento sia sfuggita la necessità dell'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale. E sono andato a vedere la legge Casati e la legge del 1885, e in verità non ho trovato che mai il legislatore siasi preoccupato di stabilire una misura quale è quella desiderata e proposta dall'Ufficio centrale, quando vuole aggiungere le parole: « Propaganda di principi contrari all'ordine sociale e morale ».

CANTONI. È applicato dall'art. 106 del regolamento vigente...

MARAGLIANO. Perdoni l'onor. Cantoni. È il regolamento cui ella allude che elenca, è vero, anche fra le cause di possibile penalità l'art. 106 della legge Casati. Ma in altre leggi non trovo traccia di questo, nè nella legge Casati, nè in quella del 1885.

Questa che ricorda l'onor. Cantoni è una disposizione regolamentare e l'onor. Cantoni mi insegna che disposizioni regolamentari quando non sono in uniformità alla legge non possono essere invocate.

Del resto, come dico, mai si impose tale necessità al legislatore, quindi non comprendo come proprio oggi si debba aggiungere questo inciso per modificare una legge modesta ma vivamente reclamata e desiderata da una classe così numerosa di cittadini.

Dunque ritornando all'art. 7 io non credo che sia necessario di addivenire alle aggiunte proposte perchè si ha sempre il modo di intervenire se l'insegnante mancherà al proprio dovere e nel regolamento si potranno contemplare delle misure penali relative, e ricolmare così la lacuna. Ciò nulla potrà vietarlo; quindi in questo senso, a me pare, che la coscienza dei colleghi potrà essere tranquillizzata senza le aggiunte del comma proposto dall'Ufficio cen-

trale. Dopo questo se noi consideriamo che tutte le altre modificazioni proposte sono modificazioni di pura e semplice forma, io mi domando se eliminato il dubbio sorto sull'art. 6 e omessa l'aggiunta dell'Ufficio centrale all'art. 7, ci troviamo innanzi alla necessità di mutare la legge.

Alcune misure complementari desiderate, potranno benissimo essere oggetto di disposizioni regolamentari e noi dobbiamo desiderare che questa legge, la quale infine è atto di giustizia verso una classe così benemerita di modesti lavoratori, sia accettata dal Senato quale fu votata dall'altro ramo del Parlamento.

Ho inteso dall'onor. collega Cantoni, lamentare che i maestri spesso nei comuni siano elemento di agitazione e si facciano promotori di opposizioni alle autorità comunali; infine che i maestri fanno i politicanti.

Ebbene, confessiamo che se fanno i politicanti, se si immischiano nelle agitazioni locali, lo fanno per la difesa, per la tutela dei propri interessi, che non furono ancora sufficientemente salvaguardati; salvaguardiamoli con questa legge e noi porteremo i maestri nell'orbita loro, nell'orbita di istruttori e di educatori.

MASSARUCCI, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola per una dichiarazione,

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MASSARUCCI, *dell'Ufficio centrale*. Siccome si è detto che la maggioranza legale dell'Ufficio centrale è stata quella che ha rigettato l'art. 6, debbo dichiarare che io fin dal principio in cui si discusse il progetto agli Uffici affermai che per me tale articolo rappresentava la base di tutta la legge, in quanto che con esso si accorda ai maestri quel diritto che, come giustamente diceva l'onor. Vischi, costituisce una garanzia per i maestri.

Non pochi di noi hanno fatto parte delle amministrazioni comunali e tutti abbiamo potuto vedere come spesso e volentieri accada che ai maestri si dia la disletta per ragioni ben diverse da quelle per le quali si avrebbe il diritto di darla.

Io ho sempre sostenuto che l'art. 6 deve essere approvato come è nella legge, e quando venne in votazione nell'Ufficio centrale non passò perchè due commissari erano favorevoli e due contrari. Così si stabilì che doveva considerarsi rigettato e che quindi come tale si aveva il diritto di riguardarlo come non esistente nella

legge; fu proposto poi un altro articolo che cambiava del tutto il tenore di quello proposto dal Ministero. Io non ho da dire nulla in favore del progetto di legge, perchè esso è già stato difeso da uomini più capaci di me in questa materia. Solo ho voluto dichiarare qui al Senato che il rigetto dell'art. 6 è stato fatto a parità di voti...

TODARO, *relatore*. Lo dice anche la relazione.

MASSARUCCI, *dell'Ufficio centrale*. Quantunque sia nella relazione credo avere il diritto di dirlo io pure. E ripeto che l'art. 6 è stato sempre considerato da me come l'articolo fondamentale della legge, perchè dà una garanzia ai maestri che prima non avevano.

CANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTONI. Io ho domandato la parola unicamente per una dichiarazione, riservandomi poi di rispondere alle obiezioni che furono fatte all'art. 7 e per dire al collega Maragliano che lettera e è perfettamente conforme al regolamento vigente. L'art. 279 pone tra le cause di licenziamento qualunque colpa dell'insegnante che possa comprendersi tra quelle contemplate dall'articolo 106 della legge 13 novembre 1859. Andiamo ora a vedere l'art. 106. Questo articolo 106 è un articolo che colpisce tutti i professori e suona così: « Le cause che possono dare luogo a promuovere amministrativamente la sospensione o rimozione di un membro del corpo accademico, sono l'aver coll'insegnamento e cogli scritti impugnato le verità sulle quali riposa l'ordine religioso e morale » e noi abbiamo lasciata fuori la parola *religioso*...

VISCHI. Ma è roba del 1859.

CANTONI... « ha tentato di scalzare i principi e le guarentigie che sono poste a fondamento della costituzione civile dello Stato, l'aver infine malgrado replicate ammonizioni persistito nella insubordinazione », ecc.

Ora domando se non si può applicare ai maestri elementari ciò che si applica ai professori di Università e a tutti gli insegnanti secondari di qualunque grado, e domando se questo articolo è valso a limitare la libertà dei professori ordinari e quella stessa dei maestri, poichè anche per essi aveva vigore, se non secondo la legge, secondo il regolamento. Tutti riconoscono che il Governo italiano, con tutti i difetti che gli si possono rimproverare, pure

nel rispetto alla libertà di opinioni è forse il Governo più liberale che ci sia in Europa.

Nessun professore mai è stato processato per opinioni scientifico manifestate, e così sono persuaso che anche applicando ai maestri quell'articolo, non ci sia pericolo che siano processati per la manifestazione delle loro opinioni.

PRESIDENTE. Su questo sentiremo la opinione del Senato quando verrà in discussione l'articolo 1°.

MARAGLIANO. Domando la parola per fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parola.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. Ho domandato la parola per osservare che quanto ha ricordato l'onor. Cantoni non infirma quanto io ho detto. Questa disposizione non esiste in nessuna legge, ma solo nel regolamento generale della istruzione elementare, e qui discutiamo una legge, onorevole Cantoni, e non un regolamento.

Ecco la obbiezione e la risposta che volevo fargli.

TODARO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO, *relatore*. Siccome l'ora è tarda, risponderò domani agli oratori che mi hanno preceduto.

Domani avrò anche l'occasione di rispondere al ministro dopo averlo sentito. Ora prendo la parola per rilevare che la questione è stata spostata e che bisogna metterla nei veri termini, nei quali io la ho messa col mio emendamento già pubblicato nella relazione.

Una questione puramente didattica va risolta da coloro che hanno conoscenze profonde in pedagogia e la professano, motivo per cui essi sono designati dalla legge alla vigilanza della scuola.

Come si può chiamare a giudice il Consiglio comunale in una materia nella quale non è competente?

Io adunque credo che quando avremo messo la questione nei suoi limiti, la soluzione viene da se stessa. Convengo anch'io che nel modo in cui è redatto l'art. 6 del disegno ministeriale, mentre si dà al Comune una competenza che non può avere per la natura della cosa, lo si sottomette al Consiglio scolastico provinciale,

il quale dovrà consentire il licenziamento del maestro, messo fuori da una deliberazione comunale, e, quello ch'è peggio, potrà confermare d'ufficio l'insegnante; quindi quell'individuo che è stato mandato via dall'autorità municipale può essere imposto al Comune. E voi volete che, un sindaco che, si rispetti, resti allora al suo posto e che i suoi colleghi non lo seguano? Badate bene che l'art. 6 risponde a un'ordinanza di Napoleone III, dopo il 2 dicembre, quando volle colpire i maestri elementari, che erano stati istigati dal breve governo repubblicano a fare propaganda di repubblicanismo nelle scuole; e perciò, venuto il potere nelle mani di Napoleone III, questi li mise sotto la dipendenza del potere esecutivo, vale a dire, stabilì che la nomina dei maestri non fosse data che dal Prefetto del Dipartimento.

Così come è redatto l'art. 6 del disegno in discussione si fa incoscientemente lo stesso. Quindi io mi sono associato all'onorevole Cantoni contro questa disposizione dell'articolo, vedendo in essa non solo lesa l'autonomia del municipio, ma anche la sua dignità...

MARAGLIANO. Non è così.

TODARO, *relatore*... La prego di lasciarmi la parola e di non interrompermi.

Io credo che l'autonomia e la dignità del comune saranno rispettate, quando si riconosca il diritto che viene dalla legge generale ad un maestro nominato per concorso. Quando un maestro è stato eletto per concorso, il comune ha già esercitato il suo primo diritto, nominando uno di quelli dichiarati eleggibili dalla Commissione esaminatrice, fra' quali può scegliere anche l'ultimo dei graduati.

Così essendo, il comune esercita il suo pieno potere, come lo esercita il ministro della pubblica istruzione quando nomina dietro concorso, i professori ordinari delle Università, ed i professori titolari delle scuole secondarie.

La differenza fra il modo in cui nomina il ministro tali professori, e la nomina dei maestri elementari, sta in ciò: il ministro non pone alcuna condizione; laddove il comune, prima di accordare la stabilità, vuole un triennio di prova per assicurarsi delle qualità didattiche del maestro. Ciò non vuol dire disconoscere il diritto del maestro alla stabilità; e il riconoscere tale diritto, acquisito per concorso, non significa offendere l'autonomia comunale.

Voi mi direte che i maestri debbono dare la prova delle loro qualità didattiche prima che loro sia concessa la stabilità. E siamo d'accordo: ma qui si tratta soltanto della constatazione di fatti tecnici, cosa che non possono fare i Consigli comunali i quali non sono corpi tecnici, ma amministrativi.

Tractant fabrilia fabri: Il maestro può essere solo giudicato da persone competenti in pedagogia, quali sono il Provveditore, l'Ispettore scolastico provinciale ed i Direttori didattici comunali che si vengono a creare con questa legge.

A secondo le risultanze delle visite che, durante il triennio di prova, faranno alla scuola l'Ispettore scolastico provinciale ed il Direttore didattico del comune, si darà o si negherà il certificato d'idoneità al maestro. Il certificato vuol dire riconoscimento delle qualità didattiche. Nei casi dubbi, potrà intervenire lo stesso Provveditore personalmente. La questione è semplicissima. Il maestro che ha vinto il concorso, ha ricevuta la sua nomina condizionata dall'esperimento pratico; se le qualità volute da questa condizione si verificano non gli si può negare la stabilità.

Domani spiegherò meglio il mio concetto.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori ieri designati per fungere da scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede.

Il risultato delle fatte votazioni sarà proclamato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno della seduta di domani alle ore 14:

Riunione degli Uffici I, II, III e V, per proseguire l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno di ieri, pei quali non furono nominati i Commissari.

Alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disposizioni intorno alla nomina e al licenziamento dei direttori didattici e dei maestri delle scuole elementari (N. 137 - *Seguito*);

Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (N. 157).

La seduta è sciolta (ore 18 e 10).

Licenziato per la stampa il 2 febbraio 1903 (ore 19).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.